

LEGGE REGIONALE N. 3 dell'11 febbraio 2003

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 24.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle competenze regionali relative all'Imposta regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.-, nonché le connesse procedure applicative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
- b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;
- c) semplificazione nei rapporti tra contribuenti e amministrazione regionale;
- d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta con quelle delle altre Regioni, dello Stato e degli Enti Locali.

Articolo 2

Competenze della Regione

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2001 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'I.R.A.P., la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi e la determinazione delle relative aliquote d'imposta.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, la Regione è titolare dell'archivio dei dati e delle informazioni relativi all'imposta, organizzati in proprie banche dati rese accessibili all'Amministrazione finanziaria centrale ed alle altre regioni, secondo procedure e modalità definite in un protocollo di intesa, ai sensi del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, articolo 6, comma 2.

Articolo 3

Gestione del Tributo

1. La gestione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, per l'espletamento, in tutto o in parte, dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché delle attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi, avviene, su determinazione della Giunta regionale, ricorrendo in via alternativa, ad una delle seguenti modalità:

- a) servizi e procedure esistenti nell'ambito della struttura organizzativa regionale;
- b) stipula di convenzioni con le agenzie previste dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, articoli 26 e 57, commi 1 e 2;
- c) affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, lett. b).

Articolo 4

Riscossione dell'imposta

1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

2. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano euro 25,82; per lo stesso importo non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Se l'importo dovuto o rimborsabile supera euro 25,82 lo stesso importo è dovuto o rimborsabile per l'intero.

3. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo.

Articolo 5

Accertamento dell'imposta

1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 2, la Commissione di cui al Decreto legislativo n.446/1997, articolo 25, comma 2, istituita presso la Regione, predispone specifici programmi di accertamento in materia tributaria, tenuto conto degli obiettivi strategici definiti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato e dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne, in particolare, gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i soggetti autorizzati esercitano le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 33.

3. Ai sensi del Decreto legislativo n.446/1997, articolo 24, comma 5, la Regione, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'IRAP e per la repressione delle violazioni alle norme del Titolo I del Decreto legislativo n.446/1997, si avvale della cooperazione dei comandi della Guardia di finanza, i quali procedono anche di propria iniziativa secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

Articolo 6

Sistema Informativo

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale di cui al comma 153, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dei relativi provvedimenti di attuazione, per quanto attiene a Regione, Comuni e Province.

Articolo 7

Formazione del Personale

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di I.R.A.P. e di autonomia tributaria, anche mediante l'organizzazione di corsi finalizzati.

Articolo 8

Anagrafe Tributaria Regionale

1. L'Anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina su scala regionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate al Settore Finanze e Tributi della Giunta regionale e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che assumono comunque rilevanza ai fini tributari.

2. In particolare l'Anagrafe tributaria regionale è costituita dal Sistema di identificazione soggetti e dal Sistema tributi regionali, così definiti:

a) il Sistema identificazione soggetti riguarda le persone fisiche, le società gli enti ed altri. L'archivio delle persone fisiche è aggiornato sulla base dei dati dei Comuni e del Ministero delle Finanze, garantendo l'unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle informazioni relative a residenza e decesso. L'archivio società, enti ed altri soggetti utilizza dati del Ministero delle Finanze e del Registro delle Imprese;

b) il Sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli Enti Locali.

3. I dati in possesso di amministrazioni diverse dal Ministero delle Finanze sono forniti obbligatoriamente a titolo gratuito, così come disposto dalla legge 24 novembre 2000, n.340, articolo 25, comma 2.

4. I dati e le notizie raccolti sono tenuti dalla competente struttura tributaria della Regione nel rispetto dei principi fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n.675.

5. I dati e le notizie raccolti dall'Anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d'ufficio. Il Settore regionale Finanze e Tributi ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti normativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione.

Articolo 9

Norma Finanziaria

1. Alle spese per la gestione dell'IRAP di cui all'articolo 3, lettere b) e c), alle spese per l'impianto e per la gestione del sistema informativo previsto dall'articolo 6, nonché alle spese per la definizione dell'anagrafe tributaria regionale di cui all'articolo 8 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziare sulla Unità Previsionale di Base 6.23.57 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

2. Alle spese per la formazione del personale di cui all'articolo 7, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziare sulla Unità Previsionale di Base 6.23.107 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

Articolo 10

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

11 febbraio 2003

Bassolino

Note

Legge Regionale "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 24."

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)

Nota al titolo della Legge:

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che detta norme in materia di: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (1)." all'art.24, così recita: "Poteri delle regioni.

1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.

2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.

3. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali (1).

4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 506."

Nota all'art. 2

Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che detta norme in materia di: "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.", all'art.6, comma 2., così recita: "Scambio di dati e informazioni.

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli d'intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati e alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione."

Nota all'art. 3

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, che detta norme in materia di: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59.", all'art.26, così recita: "Riforma del ministero delle finanze.

1. In attesa della costituzione del ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla trasformazione del ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Capo II del Titolo V."

E, all'art.57, così statuisce: "Istituzione delle agenzie fiscali.

1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.

2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono (1).(1) Vedi d.m. 28 dicembre 2000."

Nota all'art. 5

Il decreto legislativo n. 446/1997, già citato, all'art. 25, comma 2., così recita: "Disciplina temporanea.

2. Le regioni, le province, e i comuni partecipano all'attività di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo, con osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Le modalità di attuazione di questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento."

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che detta norme in materia di:

“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.”, all’art.33, così recita:

“Accessi, ispezioni e verifiche.

Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l’accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell’ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l’ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l’Amministrazione postale (1).

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all’art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (2).

Ai fini del necessario coordinamento dell’azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell’ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell’inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L’ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all’organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l’esecuzione di specifici controlli e l’acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell’accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l’ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti (3) (4).

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell’ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell’Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell’ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali (3).

(Omissis) (5).

(1) Comma così sostituito dall’art. 2, d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463 e poi così modificato dall’art. 18, l. 30 dicembre 1991, n. 413.

(2) Comma così sostituito dall’art. 2, d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463 e poi così modificato dall’art. 5, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in l. 5 luglio 1991, n. 197.

(3) Gli attuali commi quinto e sesto così sostituiscono l’originario comma quinto per effetto dell’art. 2, d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463.

(4) Comma così modificato dall’art. 23, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74.

(5) Aggiunge due commi all’art. 52, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.”

Il decreto legislativo n.446/1997, già citato, all’art.24, comma 5., così recita: “Poteri delle regioni.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti."

Nota all'art. 6

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta norme in materia di: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.", al comma 153. dell'art.3, così recita: "Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, è istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:

a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;

b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalità di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del sistema."

Nota all'art. 8

La legge 24 novembre 2000, n. 340, che detta norma in materia di: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. - Legge di semplificazione 1999. (1)

(1) Titolo così rettificato in Gazz. Uff., 29 novembre 2000, n. 279.", all'art. 25, comma 2. così recita: "Accesso alle banche dati pubbliche.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili."